

Webinar 4 febbraio 2014

Accesso Civico










CORRUPTIONS PERCEPTIONS INDEX 2013: EU AND WESTERN EUROPE



The perceived levels of public sector corruption.

23% score below 50

Top: Denmark Bottom: Greece

SCORE Highly Corrupt 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	Denmark	91
3	Finland	89
3	Sweden	89
5	Norway	86
7	Switzerland	85
8	Netherlands	83
11	Luxembourg	80
12	Germany	78
12	Iceland	78

14	United Kingdom	76
15	Belgium	75
21	Ireland	72
22	France	71
26	Austria	69
28	Estonia	68
31	Cyprus	63
33	Portugal	62
38	Poland	60
40	Spain	50

RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
43	Lithuania	57
43	Slovenia	57
45	Malta	56
47	Hungary	54
49	Latvia	53
57	Croatia	48
57	Czech Republic	48
61	Slovakia	47
69	Italy	43

69	Romania	43
77	Bulgaria	41
80	Greece	40

The 2013 Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in 177 countries/ territories around the world. To see the full results go to:

www.transparency.org/cpi #stopthecorrupt

Avv. Francesco Paolo Micozzi





Trasparenza nella PA - Contrasto alla corruzione



Whistleblowing 190/2012

Obblighi di pubblicazione 33/2013



whistle-blower

noun [C] / wisl, bləv.ər/-, blov.ə/

A person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company



Rapporto tra Trasparenza e Privacy (art. 4, d.lgs. 33/2013)

Riferimenti:

- d.lgs. 196/2003
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Linee guida del Garante Privacy - GU 64 del 19 marzo 2011)



Rapporto tra Trasparenza e Privacy (art. 4, d.lgs. 33/2013)



Avv. Francesco Paolo Micozzi

I. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.



2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma I, che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.



5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.



6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5




Cons. Stato

(sent. 5515 dep. 20 novembre 2013)

le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata





Cons. Stato

(sent. 5515 dep. 20 novembre 2013)

solo in caso di omessa pubblicazione [!] può essere esercitato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto "accesso civico", consistente in una richiesta — che non deve essere motivata di effettuare tale adempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all'obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo



TAR Lombardia

(sent. 1904 dep. 18 luglio 2013)

L'unico presupposto di tale istanza, che si traduce, dunque, in un controllo democratico sull'attività amministrativa, consiste, quindi, nell'inadempimento degli obblighi di pubblicità da parte dell'amministrazione.



Accesso civico e controllo generalizzato (T.A.R. Lazio - Sent. 09.01.2014, n. 233)

Tuttavia, è indubbio che mentre l'accesso civico di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 33 del 2013 è dichiaratamente rivolto ad un controllo generalizzato ed indiscriminato dell'opera dell'amministrazione, tale che qualunque documento per il quale sussista l'obbligo di pubblicazione può essere richiesto, a prescindere dall'esternazione di un interesse concreto e attuale e da qualsivoglia motivazione, tale finalità non rientra tra quelle garantistiche previste dall'art. 25 L. n. 241 del 1990, volta a consentire l'accesso ai documenti relativi a procedimenti amministrativi comunque coinvolgenti i richiedenti (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 20-07-2012, n. 2041).



	Accesso agli atti (241/90)	Accesso civico (33/2013)
Interesse	Interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso	Nessuna limitazione soggettiva
Motivazione	Si	No
Controllo generalizzato	No	Si
Costo istanza	Costi di riproduzione del documento richiesto, salvo il pagamento del bollo Diritti di segreteria nel caso di rilascio di copia autentica	Gratuito
C.U. per ricorso	€ 300,00	€ 300,00



Potenziale "DDOS" delle PA inadempienti





Potenziale "DDOS" delle PA inadempienti







• Una nuova coscienza sociale



Licenza e Contatti



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per ottenere la versione in formato modificabile contattare gli autori

Avv. Francesco Paolo Micozzi w w w . g m - l e x . e u

